

SENT. N. 155/14  
R.G. N. 2670/10  
CRON. N. 1685  
REP. N. 2670/10



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CHIETI

In composizione monocratica in persona del giudice dott. Camillo Romandini, ha pronunciato in camera di consiglio, la seguente

SENTENZA

Nel proc. iscritto al N°.2670 del Ruolo generale dell'anno 2010, promosso da:

[redacted] e [redacted], in proprio e quali Presidente e

Vice presidente della Associazione [redacted]

elett. te dom. te in [redacted] nello studio dell'Avv.to [redacted]

[redacted] che le rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.

- Attrici -

CONTRO

[redacted] elett.te dom.to in Chieti alla Via Colonna 106 c/o lo studio dell'Avv.to Claudia Chiarini che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta.

- Convenuto -

#### Conclusioni:

Come da verbale di udienza.

#### MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] e [redacted] in proprio e quali presidente e vicepresidente della associazione [redacted] convenivano in giudizio dinanzi all'intestato tribunale [redacted] chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni di € 50.000,00 o di altra somma maggiore o minore di giustizia, sul presupposto della sua mala fede assunta nel corso delle trattative per l'acquisto della azienda di esse attrici che si occupava di corsi di danza classica e moderna all'interno di locali detenuti in locazione.

Assumevano in particolare le attrici che il convenuto, dopo essersi impegnato nell'acquisto della detta azienda al prezzo pattuito di € 30.000,00 da versarsi in due tranches di cui la prima a titolo di acconto e la differenza a saldo nel giugno 2009, adducendo varie scuse relative al mancato rilascio di presunte autorizzazioni amministrative e della inidoneità dei locali, e pur dopo aver di fatto effettuato il sub ingresso nella azienda stessa attraverso l'iniziale collaborazione nello svolgimento della attività scolastica (tra l'altro avevano iniziato a frequentare la scuola gratuitamente anche alcuni allievi del convenuto), aveva improvvisamente disatteso le promesse rifiutando la stipula del contratto. Ciò aveva



comportato ad esse un grave danno atteso che, in conseguenza dell'impegno a loro volta assunto con il [REDACTED] avevano rinunciato ad accettare altre proposte pure ad esse sopraggiunte, inoltre avendo dovuto provvedere allo sgombero dei locali per disdetta. Di contro, avevano poi accertato che il [REDACTED] aveva invece provveduto a stipulare altro contratto di locazione con la proprietà dei locali all'interno dei quali aveva iniziato a svolgere la propria attività attraverso la costituzione di altra associazione sportiva con la partecipazione di ex allievi della [REDACTED]

Si costituiva in giudizio il [REDACTED] il quale, nel contestare l'avverso assunto, riferiva che la trattativa riguardava in realtà non il subentro nella attività delle attrici ma solo l'acquisto del materiale di loro proprietà che, tuttavia, si presentava anche non nuovo e necessitante di lavori di sistemazione mai peraltro effettuati.

Eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione attiva delle attrici in proprio e quella passiva di esso convenuto, atteso che a stipulare il contratto di locazione degli immobili era stata la associazione sportiva di cui egli era presidente e che è dotata di propria personalità giuridica autonoma.

La causa veniva istruita con prove orali e documentali ed all'esito, alla udienza del 6.11.2013, veniva rimessa a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Vanno preliminarmente respinte le due eccezioni processuali di carenza di legittimazione sollevate dalla difesa di parte convenuta.

Quanto a quella di carenza di legittimazione attiva, in effetti le attrici hanno agito in proprio e nelle loro qualità di presidente e vice presidente della associazione sportiva. Dunque, la questione sulla supposta carenza di legittimazione deve essere accolta limitatamente alla sola domanda proposta in proprio.

Quanto a quella di carenza di legittimazione passiva del convenuto, la stessa va invece totalmente respinta sul presupposto che la trattativa risulta essere stata svolta dal convenuto



in proprio visto che la società di cui il [REDACTED] è divenuto presidente non era in realtà ancora costituita.

E' invece nel merito che la domanda attorea non merita accoglimento.

Premesso che era onere delle attrici fornire la prova del comportamento improntato a mala fede del convenuto, deve rilevarsi preliminarmente che elementi di prova a sostegno della domanda attorea non possono certamente ricavarsi dagli interrogatori delle attrici, atteso che semmai dalle loro dichiarazioni si sarebbero potute ricavare solo elementi di prova a loro sfavore.

Quanto alle deposizioni rese dai testi di parti attoree, inoltre, nessuno dei testi ha potuto riferire sulle presunte trattative intercorse tra le attrici e il convenuto se non de relato con ogni conseguente limitazione della valenza probatoria delle dichiarazioni.

Lo stesso [REDACTED], padre di [REDACTED] e marito della [REDACTED] non è stato in grado di riferire sulle dette trattative per non avervi preso parte direttamente.

Di contro, convergenti sono state le deposizioni dei testi del convenuto che hanno confermato la effettiva inidoneità dei locali che hanno reso necessari alcuni lavori di adeguamento, nonché la circostanza che le trattative avevano riguardato non la cessione della azienda da parte delle attrici, ma la vendita degli attrezzi avendo la [REDACTED] manifestato la sola intenzione di cessare la propria attività per problemi di salute.

Né ovviamente il fatto che il [REDACTED] avesse collaborato con la predetta attrice nella predisposizione del saggio di fine anno, né le altre circostanze pure emerse nel corso dell'istruttoria possono portare ad avvalorare la ricostruzione della vicenda come operata dalle attrici.

In sostanza, ritiene il Giudicante che la pur lunga istruttoria espletata non ha consentito di ritenere provata la domanda attorea né in ordine all'effettivo oggetto della trattativa intercorsa tra le parti, né tanto meno in ordine alla mala fede del convenuto nel corso della stessa.

La domanda deve essere quindi respinta con ogni conseguenza anche in ordine alle spese legali che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.




P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna le attrici, in solido tra loro, alla rifusione in favore del convenuto delle competenze del presente giudizio che liquida in € 1.900,00 per la fase dello studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 2.600,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Chieti, 25.2.2014

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D.ssa Monica LANGO



Il Giudice estensore  
dr. C. Romandini